I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 3982/88 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1988

che adegua le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee e i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 [1] e modificati, da ultimo, dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2339/88 [2], in particolare gli articoli 63, 64, 65 e 82 di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma e l'articolo 64 di detto regime,

vista la decisione 81/101/Euratom, CECA, CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica il metodo di adeguamento delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità [3], modificata da ultimo dalla decisione 87/530/Euratom, CECA, CEE [4],

vista la proposta della Commissione,

considerando che, dall'esame delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti sulla base della relazione elaborata dalla Commissione, risulta opportuno procedere ad un adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità a titolo dell'esame annuale 1988,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto al 1° luglio 1988:

a) all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente:

[1] GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
[2] GU n. L 204 del 29. 7. 1988, pag. 5.
[3] GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 6.
[4] GU n. L 307 del 29. 10. 1987, pag. 40.

Gradi	Scatti							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A 1	338 457	356 438	374 419	392 400	410 381	428 362		
A 2	300 358	317 515	334 672	351 829	368 986	386 143		
A 3 / LA 3	248 755	263 761	278 767	293 773	308 779	323 785	338 791	353 797
A 4 / LA 4	208 977	220 690	232 403	244 116	255 829	267 542	279 255	290 968
A 5 / LA 5	172 292	182 499	192 706	202 913	213 120	223 327	233 534	243 741
A 6 / LA 6	148 889	157 013	165 137	173 261	181 385	189 509	197 633	205 757
A 7 / LA 7	128 161	134 539	140 917	147 295	153 673	160 051		
A 8 / LA 8	113 351	117 920						
B 1	148 889	157 013	165 137	173 261	181 385	189 509	197 633	205 757
B 2	129 005	135 052	141 099	147 146	153 193	159 240	165 287	171 334
B 3	108 204	113 234	118 264	123 294	128 324	133 354	138 384	143 414
B 4	93 589	97 950	102 311	106 672	111 033	115 394	119 755	124 116
B 5	83 655	87 186	90 717	94 248				
C 1	95 459	99 307	103 155	107 003	110 851	114 699	118 547	122 395
C 2	83 027	86 555	90 083	93 611	97 139	100 667	104 195	107 723
C 3	77 451	80 473	83 495	86 517	89 539	92 561	95 583	98 605
C 4	69 978	72 814	75 650	78 486	81 322	84 158	86 994	89 830
C 5	64 533	67 175	69 817	72 459				
D 1	72 927	76 115	79 303	82 491	85 679	88 867	92 055	95 243
D 2	66 494	69 325	72 156	74 987	77 818	80 649	83 480	86 311
D 3	61 890	64 538	67 186	69 834	72 482	75 130	77 778	80 426
D 4	58 353	60 746	63 139	65 532				

b) — all'articolo 1, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 4 954 FB è sostituito dall'importo di 5 122 FB;

— all'articolo 2, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 6 381 FB è sostituito dall'importo di 6 598 FB;

— all'articolo 69, seconda frase dello statuto e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma dell'allegato VII, l'importo di 11 397 FB è sostituito dall'importo di 11 784 FB;

— all'articolo 3, primo comma dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 5 701 FB è sostituito dall'importo di 5 895 FB.

Articolo 2

Con effetto al 1° luglio 1988, all'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente:

Categoria	Gruppi	Classi			
		1	2	3	4
A	I	158 907	178 592	198 277	217 962
	II	115 331	126 569	137 807	149 045
	III	96 919	101 237	105 555	109 873
B	IV	93 107	102 220	111 333	120 446
	V	73 134	77 953	82 772	87 591
C	VI	69 553	73 648	77 743	81 838
	VII	62 254	64 372	66 490	68 608
D	VIII	56 267	59 580	62 893	66 206
	IX	54 185	54 941	55 697	56 453

Articolo 3

Con effetto al 1° luglio 1988, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è fissato a :

— 3 075 FB al mese, per i funzionari di grado C 4 o C 5,

— 4 713 FB al mese, per i funzionari di grado C 1, C 2 o C 3.

Articolo 4

Le pensioni maturate alla data del 1° luglio 1988 sono calcolate, a decorrere da tale data, in base alla tabella degli stipendi mensili di cui all'articolo 66 dello statuto, come modificata dall'articolo 1, lettera a) del presente regolamento.

Articolo 5

Con effetto al 1° luglio 1988, la data « 1° luglio 1987 » indicata all'articolo 63, secondo comma dello statuto è sostituita dalla data « 1° luglio 1988 ».

Articolo 6

1. Con effetto al 1° luglio 1988, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi o luoghi qui appresso elencati sono fissati come segue :

Belgio	100,0
Danimarca	131,7
Germania (tranne Berlino)	100,2
Berlino	109,9
Francia	110,0
Grecia	70,5
Irlanda	96,6
Italia (tranne Varese)	99,9
Varese	101,8
Lussemburgo	100,0
Paesi Bassi	91,0
Regno Unito (tranne Culham)	102,4
Culham	98,0
Spagna	86,1 (1)
Portogallo	72,6

2. I coefficienti correttori applicabili alle pensioni sono fissati conformemente all'articolo 82, paragrafo 1 dello statuto.

Articolo 7

Con effetto al 1° luglio 1988, la tabella figurante all'articolo 10, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto è sostituita dalla tabella seguente :

	Per il funzionario che abbia diritto all'assegno di famiglia		Per il funzionario che non abbia diritto all'assegno di famiglia	
	Dal 1° al 15° giorno	A partire dal 16° giorno	Dal 1° al 15° giorno	A partire dal 16° giorno
	FB per giorno di calendario			
A 1 — A 3 e LA 3	1 998	941	1 373	788
A 4 — A 8 e LA 4 — LA 8 e categoria B	1 939	879	1 315	687
Altri gradi	1 759	819	1 132	566

(1) Cifra provvisoria.

Articolo 8

Con effetto al 1° luglio 1988, gli importi delle indennità per servizi continui o a turni di cui all'articolo 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 (1) sono fissati a 8 911, 14 705 e 20 049 FB.

Articolo 9

Con effetto al 1° luglio 1988, agli importi indicati all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 (2) si applica il coefficiente 3,188816.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. PANGALOS

(1) GU n. L 38 del 13. 2. 1976, pag. 1.
(2) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 8.